



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2008

Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, in materia di mezzi tecnici di controllo del traffico

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, recante «Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale», prevede la possibilità di utilizzare strumenti di controllo remoto delle violazioni alle fattispecie disciplinate dagli articoli 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in tema di limiti di velocità e sorpasso. Secondo quanto già disposto in numerosi provvedimenti prefettizi (ad esempio la circolare del 26 gennaio 2007 della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Lodi, protocollo n. 993 del 2007) e di giudici di pace il suddetto elenco di violazioni è da ritenersi non esemplificativo, ma tassativo, arrivando a giudicare, quindi, illegittimo l'utilizzo di tali apparecchiature elettroniche in prossimità di attraversamento di intersezioni semaforizzate. Ne deriverebbe, quindi, che i casi espressamente indicati costituiscono le uniche deroghe ai principi generali che ispirano il codice della strada. Secondo quest'ultimo, infatti, la rilevazione a distanza e differita nel tempo delle infrazioni in materia si pone, nel quadro del sistema codicistico, quale eccezione ai seguenti principi generali:

- 1) presenza dell'agente accertatore;
- 2) contestazione immediata dell'infrazione.

Ciò non solo a maggior tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità della vita umana, ma anche al fine di consentire, attraverso la successione violazione-contestazione-sanzione, quel rapporto di immediatezza in grado di assicurare al momento repressivo anche la dimensione educativa. Giova ricordare in questa sede che il

verbale di accertamento costituisce atto pubblico, il quale fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento al pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (articolo 2700 del codice civile).

Essendo questo il quadro generale, negli ultimi mesi si è violentemente posta la questione circa la compatibilità della rilevazione mediante dispositivo automatico dell'attraversamento di intersezioni semaforizzate. Al riguardo è essenziale evidenziare come la fattispecie appaia più complessa rispetto alle altre già menzionate e, per le sue proprie caratteristiche, non sembra prestarsi a sistemi per quanto omologati.

Attualmente sono migliaia e migliaia, in tutta Italia, gli automobilisti che contestano le contravvenzioni per passaggio con il rosso, elevate con l'ausilio dei sistemi elettronici. Quella contestata fotografia li condanna al pagamento di una multa di 157 euro e alla perdita di sei punti sulla patente. In alcuni casi nelle foto addirittura non arriva a comparire il semaforo; in altre appaiono più auto allineate a metà dell'incrocio senza che si possa comprendere chi ha commesso l'infrazione e chi è passato con il giallo; in altre ancora non c'è una evidente continuità tra il primo scatto che ritrae un'auto e il secondo nel quale la vettura non è più identificabile. Insomma, la vicenda delle multe elettroniche ai semafori rossi si sta confermando, ogni giorno, un pasticcio normativo ed amministrativo dal quale è difficile uscire facendo salvi i diritti ed i doveri dei cittadini. Decine di amministrazioni comunali italiane hanno utilizzato in maniera illegittima le ap-

parecchiature fotografiche collegate agli incroci semaforici.

È sicuramente importante ricordare che la II sezione civile della Corte di cassazione (sentenza n. 23301 del 17 novembre 2005) ha stabilito che deve essere contestata immediatamente la violazione della infrazione accertata a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica, quale il *Photored F. 17*. In particolare, i giudici della Corte hanno precisato che per le rilevazioni delle violazioni inerenti l'attraversamento di incrocio con il semaforo rosso, l'utilizzo dell'apparecchio di rilevamento, appositamente predisposto per fotografare le auto, deve essere coadiuvato dalla presenza di agenti che possano poi contestare immediatamente la violazione. I giudici della Cassazione hanno infatti precisato che l'assenza non occasionale di agenti operanti sul posto non appare affatto consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico né appare superabile alla luce del disposto dell'articolo 384 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Osserva ancora la Corte che la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (esemplifi-

cativamente, il caso di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante in loco può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.

Ad alimentare gli introiti comunali legati a tali tipo di infrazione, si sono aggiunti recentemente alcuni «gialli» legati alla durata del giallo che consentivano di elevare migliaia di multe attraverso queste famigerate fotocamere, dando luogo, come ad esempio nel caso del comune di Gorizia, a migliaia di relativi ricorsi e a vere e proprie sollevazioni popolari. Nello stesso comune risultano ad oggi rilevate oltre quattordicimila presunte infrazioni!

Con questo disegno di legge vogliamo dare una risposta definitiva al problema attraverso una interpretazione autentica dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 121 del 2002 che ha consentito alle amministrazioni comunali di infliggere simili pene a cittadini privati della propria tutela e, contestualmente, annullare le contravvenzioni sin ora comminate in virtù di questo deprecabile utilizzo di uno strumento normativo posto in essere per garantire la sicurezza della persona e della circolazione stradale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, si interpreta nel senso che le indicazioni delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in corrispondenza delle quali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, è tassativa. Ai fini della contestazione di contravvenzioni in prossimità di intersezioni semaforizzate è necessaria la presenza di un agente accertatore.

Art. 2.

1. L'interpretazione autentica di cui all'articolo 1 dispiega effetti retroattivi e comporta l'annullamento d'ufficio delle contravvenzioni elevate in virtù dell'eventuale difforme interpretazione dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 121 del 2002.